

Ordine del Giorno

Riferimento delibera n. 257 del 6 giugno 2019

SEDUTA DEL 16 luglio 2019

PROPOSTO DA Marco Gaudini Stefano Buono (Verdi-Sfasteriati)

Approvato a maggioranza

Ordine del Giorno

Oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per altri cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso immobiliare destinato ad impianto sportivo denominato stadio San Paolo (qui appresso denominato anche, per brevità, "l'impianto"), sito in Napoli – Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consistenza nel N.C.E.U. del detto Comune;
- il predetto bene immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile del Comune;
- l'impianto è storicamente, sin dalla sua realizzazione, il luogo destinato prevalentemente allo svolgimento delle partite di calcio giocate o ospitate dalla principale squadra cittadina;
- la rilevanza che il gioco del calcio, ed in particolare l'attività della principale squadra calcistica cittadina, assumono per la cittadinanza napoletana, sono a fondamento dell'intervenuta realizzazione, ad opera dell'Ente, di un impianto delle dimensioni e dell'importanza dello stadio San Paolo;
- nella determinazione del canone di concessione dell'impianto occorre applicare il principio di copertura dei costi di gestione e il principio di redditività, il quale riceve applicazione in misura temperata in virtù:

° della destinazione dell'impianto al soddisfacimento dell'interesse a che la squadra che rappresenta la città giochi nello stadio cittadino;

° dell'attuale stato di conservazione dell'impianto;

° della facoltà, che con la presente convenzione, il Comune di Napoli si riserva di organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere.

Considerato che:

- Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/3/2019 disciplina, all'art. 18 c.1, la Tari giornaliera dovuta: *“La TARI si applica con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico”*; Al c.2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposto cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI, ecc.);
- L'art. 3 della Convenzione stabilisce la concessione in via esclusiva di ulteriori aree;
- Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/3/2019 disciplina il presupposto per l'applicazione del tributo TARI riguardante *“il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;
- Per quanto specificato nell'art. 13.1 della convenzione, sono a carico della Società Sportiva Calcio Napoli la pulizia sia dei beni di cui all'articolo 3.2 che *“di tutte le altre parti dell'impianto, comunque, coinvolte nello svolgimento delle attività”*;

Ritenuto che:

- il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle aree e nei locali in uso e concessi alla Società Sportiva Calcio Napoli debba avvenire all'esterno dell'impianto secondo le modalità stabilite dall'azienda ASIA Napoli S.p.A.;

Atteso che:

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è svolto in regime di monopolio dai Comuni;
- per il Comune di Napoli l'azienda ASIA Napoli S.p.A. effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione;

propone

che gli uffici competenti accertino:

1. l'ammontare della Tari giornaliera così come prevista dall'art. 18 c. 1 del regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/3/2019;

2. l'ammontare della Tari ordinaria dovuta su base annuale per le superfici dei locali e per le aree che saranno concesse in uso esclusivo, per periodi superiori a mesi 6 (sei), come specificato all'art. 3 della convenzione in corso di stipula.